

Pubblicato il 12/05/2025

N. 01529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizio Salerno e Alessandro
Gerardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio
eletto presso l'ufficio legale comunale in Catania, via Umberto, n. 151;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di
Catania (CT) in ordine alla istanza di cui alla diffida del 05.12.2024
inviata a mezzo P.E.C. dal Sig. -OMISSIS- all'ente comunale in data -
OMISSIS-, nonché in ordine alla diffida del -OMISSIS-inviata a mezzo

P.E.C. -OMISSIS-all'ente comunale in pari data, entrambe aventi ad oggetto il completamento del procedimento amministrativo volto all'adozione da parte del Comune di Catania del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel rispetto di quanto previsto e stabilito dall'art. 32 comma 21 della Legge n. 41/1986, dall'art. 24 comma 9 della legge n. 104/1992, nonché dall'art. 1.2 lettera c) D.P.R. 503/1996 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici");

- dell'obbligo dell'ente comunale intimato di provvedere in ordine alle menzionate istanze/diffide e, quindi, di provvedere in ordine al completamento del procedimento amministrativo volto all'obbligo di adottare/approvare un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in attuazione della normativa sopra richiamata;

e per la condanna dello stesso ente comunale intimato a provvedere in ordine alle menzionate istanze/diffide.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. il sig.-OMISSIS- agiscono

avverso il silenzio serbato dal Comune di Catania rispetto alla richiesta avente ad oggetto il completamento del procedimento volto alla adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. A sostegno della propria azione, i ricorrenti espongono, in punto di fatto quanto segue:

a) il Sig. -OMISSIS- risiede nel Comune di Catania ed è persona con disabilità motoria a causa di una paralisi cerebrale come accertato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale 3 della Regione Sicilia nella seduta del 13.09.2007;

b) l'associazione Luca Coscioni è iscritta nel registro nazionale del terzo settore ed è legittimata ad agire nei procedimenti civili promossi ai sensi dell'art. 4, co. 3, l. 67/2006 in virtù del decreto del Ministero delle pari opportunità di concerto con il Ministero della solidarietà sociale del 2 ottobre 2015;

c) in data 21.02.2024, il Consigliere Comunale della città di Catania, Prof. Maurizio Caserta, rivolgeva una interrogazione all'Amministrazione comunale in merito all'avvenuta approvazione o meno del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), e/o alla sua eventuale programmata adozione;

d) in data 28.03.2024, è stata rilasciata dichiarazione formale dall'Assessore ai Servizi sociali, all'Inclusione sociale e alla Famiglia con la quale si attestava la mancata approvazione del Piano da parte del Comune di Catania;

e) nella seduta consiliare n. 28 del 20.03.2024, il Consigliere Comunale della Città di Catania, Luca Buceti presentava la mozione datata 21.02.2024 (Prot. 85114) volta a impegnare la Giunta comunale alla

predisposizione e adozione del PEBA e la mozione veniva approvata dal Consiglio comunale all'unanimità dei presenti

f) il Sindaco di Catania, tuttavia, nella sua Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, non assumeva alcun impegno da parte della Giunta volto alla predisposizione e approvazione del Piano, né il bilancio di previsione 2024/2026 contemplava alcun finanziamento per la stesura ed approvazione del Piano;

g) considerato quanto sopra, i ricorrenti inviavano al Comune di Catania (rispettivamente in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS-) una diffida ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990, invitando l'ente ad adottare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche così come stabilito dall'art. 32 comma 21 della Legge n. 41 del 1986, dall'art. 24 comma 9 della Legge n. 104/1992, nonché dal D.P.R. 503/1996 (*"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*) e dal D.P.R. 04.10.2013 (*"Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità"*);

h) il Comune di Catania non ha mai fornito alcun tipo di risposta e/o riscontro alle predette diffide.

3. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti rilevano anzitutto che l'adozione del PEBA è imposta per legge e, segnatamente, dall'art. 32, co. 21, della l. 41/1986 che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima i Piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche, nonché dall'art. 24, co. 9, l. 104/1992 (il quale prevede che *"I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con*

integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”), e dall’art. 1, co. 2, del d.P.R. 503/1996, che fornisce la definizione di “barriere architettoniche”, quindi, il Comune era obbligato ad adottare detto piano entro un anno dall'entrata in vigore della Legge n. 41/1986.

Considerato dunque il decorso del termine legislativamente previsto per l’adozione del PEBA, i ricorrenti chiedono: 1) di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Catania in ordine alle istanze/diffide; 2) accertare e dichiarare il conseguente obbligo del Comune di Catania di provvedere sulle predette istanze/diffide e, quindi, di provvedere in ordine al completamento del procedimento amministrativo volto all'obbligo di adottare/approvare un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche avente ad oggetto l'intero territorio comunale; 3) ordinare al Comune di Catania di provvedere sulle predette istanze/diffide e, quindi ad adottare, entro un termine non superiore a trenta giorni, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche; 4) disporre sin da ora la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine stabilito.

4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso atteso che, in estrema sintesi, non sarebbe configurabile nella fattispecie un silenzio-inadempimento data la complessità del procedimento volto all’adozione del PEBA e la necessità

di una pianificazione articolata oltre alla ricognizione di adeguate risorse economiche.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria di replica con la quale hanno insistito nelle domande avanzate, anche alla luce delle deduzioni avversarie.

6. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Dagli atti di causa emerge, infatti, come l'amministrazione resistente, in violazione dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, non abbia in alcun modo riscontrato le istanze/diffide avanzate dalle parti con l'adozione di un provvedimento espresso.

La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con l'istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), infatti, frustra in ogni caso il soddisfacimento dell'interesse azionato dall'istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale.

Ed invero, nel giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l'interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l'indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi, che quivi peraltro non ricorre, in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori - afferisce all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all'obbligo del *clare loqui* e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare

l'agere dei pubblici poteri.

Ne consegue che sull'istanza presentata dagli interessati l'Amministrazione competente, a prescindere dal contenuto positivo o negativo della risposta, deve obbligatoriamente determinarsi mediante l'adozione di un provvedimento espresso, in applicazione del generale dovere di provvedere sancito dall'art. 2, comma primo, della Legge n.241/1990.

7.1. Quanto ai limiti della cognizione di questo giudice, va rilevato, innanzitutto, che l'art.31, comma 3, c.p.a. espressamente dispone che *“Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.”*

Si tratta, dunque, di una possibilità che deve ritenersi limitata ai casi in cui venga in rilievo un'attività interamente vincolata della P.A., che non postuli accertamenti valutativi complessi, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui, per contro, il procedimento si connota per una natura altamente complessa dell'attività richiesta all'amministrazione, la quale implica un'articolata attività istruttoria comprensiva di rilievi ambientali e progettazione ed il necessario coordinamento con altri strumenti pianificatori e di programmazione economica.

8. Il ricorso va in conclusione accolto, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di concludere l'iter procedimentale, emanando un provvedimento espresso e motivato, quale che ne sia il segno, idoneo a dare formale riscontro alla domanda dei ricorrenti, entro

il termine di giorni 45 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

9. Nel caso di ulteriore inadempienza, i ricorrenti potranno chiedere a questo TAR la nomina di un commissario ad acta.

10. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'amministrazione soccombente, a cui è addebitabile il silenzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso avverso il silenzio e, per l'effetto, ordina al Comune di Catania di provvedere sull'istanza della parte ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Catania al rimborso delle spese a favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) da ripartirsi in parti uguali tra le stesse, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 maggio

2025 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

Francesco Fichera, Referendario

L'ESTENSORE
Valeria Ventura

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.